

Guida in stato di ebbrezza

Questa raccolta di massime giurisprudenziali mira a fornire al professionista un valido, semplice e rapido strumento di reperimento di casi giurisprudenziali da citare nei propri atti e memorie. A tal fine le massime, raccolte nel periodo sopraindicato, sono state organizzate in sezioni per facilitarne la lettura.

Relativamente alla GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, nel periodo indicato la Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla **contestabilità dell'illecito**, laddove lo stato alterativo sia determinato dall'assunzione di farmaci, nonché alle conseguenze dell'intervenuta **depenalizzazione della più lieve ipotesi** di trasgressione, tipizzata nell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). Si registrano orientamenti di particolare interesse in merito all'**accertamento dell'illecito**, sia in riferimento alle **metodologie** a tal fine adottate, che all'utilizzabilità del prelievo ematico effettuato in assenza di **consenso dell'interessato**, nonché riguardo l'**onere di fornire la prova contraria**, a fronte di esito positivo dell'alcoltest. La Suprema Corte ha peraltro offerto delle precisazioni relative all'applicazione, da parte del giudice, della **confisca**, nonché delle altre **sanzioni accessorie, specificatamente nell'ipotesi di patteggiamento**. Infine, i giudici di legittimità hanno affrontato questioni afferenti la **sostituibilità della pena con il lavoro di pubblica utilità**, dando conto della sua preclusione laddove al trasgressore sia contestato di aver provocato un incidente stradale e estendendo la sua eseguibilità anche al di fuori del campo della sicurezza e dell'educazione stradale, espressamente indicato nell'art. 186, comma 9 *bis*, C.d.S.

La presente raccolta è composta da **diciotto massime** e si suddivide nelle seguenti sezioni:

- 1) Depenalizzazione dell'ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
- 2) Stato di ebbrezza cagionato dal consumo di farmaci. Natura contravvenzionale dell'illecito.
- 3) Consenso dell'interessato al prelievo ematico ed accertamento sintomatico del tasso alcolemico.
- 4) Esito positivo dell'accertamento compiuto con l'alcoltest. Onere della prova contraria.
- 5) Natura della sanzione accessoria della confisca.

- 6) Patteggiamento e sanzioni amministrative accessorie.

- 7) Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

1) Depenalizzazione dell'ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2014) 12-02-2014, n. 6797: *"Il decorso del termine massimo di prescrizione del reato in data successiva all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, comporta, con riferimento al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 lett. a), la declaratoria di non doversi procedere perché il fatto non è previsto come reato, senza necessità di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, tenuto conto del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali ([art 2 c.p.](#)), sia per gli illeciti amministrativi ([L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1](#) richiamata dall'art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella [L. n. 120 del 2010](#), un'apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv.252694)."*

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2014) 31-01-2014, n. 5036: *“A seguito dell'intervenuta depenalizzazione dell'ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a): tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro), avvenuta con la [L. 29 luglio 2010, n. 120](#), art. 33, comma 4, la sentenza va annullata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.*

Non si devono trasmettere gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalità-irretroattività operante sia per gli illeciti penali ([art. 2 c.p.](#)), sia per gli illeciti amministrativi ([L. 24 novembre 1981, n. 689](#), art. 1, richiamato dall'art. 194 C.d.S.) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all'esame alcolimetrico introdotta con il [D.L. n. 117 del 2007](#), convertito nella [L. n. 160 del 2007](#), allorquando l'art. 7 della citata normativa ebbe appunto a prevedere un'esplicita deroga al principio di irretroattività (cfr., in termini, Sezione 4, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in proc. Piccinelli).

Precedenti conformi: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22157; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 19-04-2011, n. 15617.

2) Stato di ebbrezza cagionato dal consumo di farmaci. Natura contravvenzionale dell'illecito.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2013) 31-01-2014, n. 4967: *“La natura contravvenzionale della trasgressione impone al soggetto agente di astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia, anche giustificata, ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol”.*

Analogamente, Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-01-2014) 13-02-2014, n. 7060.

Precedenti conformi: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-06-2013) 20-06-2013, n. 26972; Cass. pen., sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2013) 03-04-2013, n. 15562.

3) Consenso dell'interessato al prelievo ematico ed accertamento sintomatico del tasso alcolemico.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2014) 12-02-2014, n. 6786: *“In presenza dei presupposti di fatto indicati (coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria), l'accertamento del tasso alcolemico richiesto ai sanitari dagli organi della polizia giudiziaria, è utilizzabile ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all'effettuazione dell'accertamento stesso.*

Il primo presupposto di fatto (ossia il coinvolgimento in un incidente stradale) è un dato oggettivo, non rilevando se esso abbia o meno coinvolto solo il veicolo dell'interessato o anche quello di altri, contando unicamente il pericolo causato alla circolazione stradale; per la sussistenza del secondo presupposto è necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della struttura presso cui è stato condotto l'interessato, nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso; a tal fine, ovviamente, la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo ematico, onde predisporre adeguate cure farmaco-logiche, è rimessa agli stessi sanitari.

Nell'ambito delle cure che vengono in tal modo prestate con il prelievo ematico, gli organi di polizia giudiziaria sono legittimati a richiedere l'accertamento del tasso alcolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal guidatore. [...] Il conducente potrebbe, però, opporsi alla sottoposizione alle cure mediche e, quindi, al prelievo di sangue e, sostanzialmente all'accertamento del tasso alcolemico, disposti dai sanitari nell'ambito di applicazione del protocollo di pronto soccorso cui si è fatto riferimento; tuttavia, in tal caso (atteso il collegamento tra il comma 7 ed il comma 5 dell'art. 186 C.d.S.), egli è punito con le pene previste dal comma 2, lett. c) dello

stesso articolo, sempre, però, che sia stato informato che, nell'ambito delle cure mediche, era stato richiesto da parte della polizia giudiziaria ai sanitari il prelievo di sangue per l'accertamento del tasso alcolemico.

Diversamente, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico, in presenza di un dissenso espresso dell'interessato, è illegittima e, quindi, l'eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2 (v. sul punto anche Cass., Sez. 4, n. 26108/2012, Rv. 253596, secondo cui i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato. In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue).

Non a caso si è fatto riferimento al dissenso espresso dell'interessato e non al suo mancato consenso, in quanto l'utilizzazione dell'una o dell'altra locuzione ha risvolti applicativi di non poco conto.

Ed, infatti, se basta "il dissenso espresso dell'interessato" gli organi di polizia giudiziaria possono richiedere ai sanitari l'effettuazione del prelievo ematico e, quindi, dell'accertamento del tasso alcolemico, ancorché gli stessi non abbiano ritenuto necessario di sottoporre l'interessato a cure mediche, deducendo il consenso di quest'ultimo, ovviamente previa informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico (trattasi pur sempre di un consenso informato), anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso; altrimenti, se si richiede "il consenso dell'interessato" è ovvio che esso debba essere espresso, cioè non ricavabile da suoi atteggiamenti.

La scelta del collegio di ritenere che, per l'utilizzabilità processuale dell'accertamento del tasso alcolemico, acquisito con le modalità descritte, non ci debba essere "il dissenso espresso dell'interessato", deriva dalla lettura dell'art. 186 C.d.S., comma 7, laddove il legislatore ha specificamente utilizzato il termine "rifiuto" da parte del conducente, con riferimento all'accertamento del tasso alcolemico (anche con riguardo al comma 5 dello stesso articolo): il significato lessicale di tale sostantivo di opporsi espressamente (con qualsiasi modalità, ovverosia verbale e non) ad una richiesta di fare o subire un qualche cosa (consenso informato) è incontrovertibile (v. *infra sent. Corte Cost. n. 238/1996*).

E' del tutto ovvio, poi, alla luce di un'interpretazione sistematica della norma, che anche in questo caso l'espresso dissenso (rifiuto) del conducente all'effettuazione dell'accertamento alcolemico, richiesto dagli organi di polizia giudiziaria ai sanitari, al di fuori dei presupposti illustrati, di cui al comma 5, consente l'applicazione della disposizione del richiamato comma 7. [...] Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni."

Precedenti conformi: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-11-2012) 11-02-2013, n. 6755.

Precedenti non conformi (in riferimento all'utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico effettuato - in assenza di consenso - non per finalità terapeutiche, ma ai soli fini dell'accertamento della responsabilità): Cass. pen. Sez. IV, (ud. 04-11-2008) 06-03-2009, n. 10286; Cass. pen. Sez. IV, (ud. 09-12-2008) 28-01-2009, n. 4118; Cass. pen. Sez. IV, (ud. 21-09-2007) 18-10-2007, n. 38537; Cass. pen. Sez. IV, (ud. 13-05-2005) 16-06-2005, n. 22599; Cass. pen. Sez. IV, (ud. 09-12-2003) 06-02-2004, n. 4862.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-01-2014) 31-01-2014, n. 5009: " Come anche di recente affermato da questa Corte (Sez. 4^a, n. 6755 del 06/11/2012, dep. 11/02/2013, Guardabascio, Rv. 254931), la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico, in presenza di un dissenso espresso dell'interessato, è illegittima e, quindi, l'eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2, (Sez. 4^a, n. 26108 del 16/05/2012, Pesaresi, Rv.253596 secondo cui i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato.

In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue).

[...] ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale (Sez. 4[^], n. 28787 del 09/06/2011, P.G. in proc. Rata, Rv. 250714; Sez. 4[^], Sentenza n. 45122 del 06/11/2008, Corzani, Rv. 241764).

Precedenti conformi (in riferimento alla possibilità di accertare tutte le ipotesi di trasgressione al divieto di guida in stato di ebbrezza tramite elementi sintomatici): Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-02-2013) 27-05-2013, n. 22644; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-02-2013) 05-04-2013, n. 15875; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2013) 23-04-2013, n. 18375; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-02-2012) 14-05-2012, n. 18134; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43017.

Precedenti non conformi: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-07-2009) 25-09-2009, n. 3784; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-12-2009) 16-12-2009, n. 48026

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-12-2013) 15-01-2014, n. 1522: *“Questa Corte di legittimità ha avuto modo di enunciare ripetutamente che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Sez. 4, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031; Sez. 4, n. 1827, 4/11/2009 Rv.245997; Sez. 4, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834).*

Precedenti conformi: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2011) 01-03-2012, n. 8041

4) Esito positivo dell'accertamento compiuto con alcoltest. Onere della prova contraria.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-01-2014) 13-02-2014, n. 7060: *“Va in primo luogo ricordato come l'esito positivo dell'alcoltest costituisca prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e come sia onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori (cfr. Sez. 4[^], n. 45070 del 30/03/2004, Rv. 230489).*

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-12-2013) 31-01-2014, n. 4976: *“Allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione (di recente, Sezione 4[^], 12 luglio 2013, Varrata).”*

Precedenti conformi: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 16-11-2011, n. 42084; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17463.

5) Natura della sanzione accessoria della confisca.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2014) 12-02-2014, n. 6824: *“Costituisce interpretazione pacifica (Sez. 4[^], Sentenza n. 45365 del 25/11/2010, dep. 27/12/2010, Portelli, Rv. 249071) che le modifiche introdotte dalla [L. 29 luglio 2010, n. 120](#), art. 33, non comportino il venir meno dell'obbligo del giudice di disporre la*

confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7, (che richiama le sanzioni previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di quel che avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch'essa amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di condanna, in raccordo esecutivo con l'autorità amministrativa.)”

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-02-2014) 17-02-2014, n. 7379: “La disposizione normativa di cui all'art. 186 C.d.S. è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. In particolare, lo specifico richiamo nell'art. 186 C.d.S., come novellato, all'art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010 (intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonchè per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e di guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope), sia ora qualificabile come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. U, n. 23428 del 25/02/2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 196 del 12/05/2010). Il legislatore, operando una specifica scelta, ha dunque optato per la natura amministrativa della confisca di cui all'art. 186 C.d.S. riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate. Pur con l'entrata in vigore della ennesima modifica al codice della strada, è rimasto fermo l'obbligo per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza. Analogamente a quanto avviene già per l'applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone, dunque, la confisca con sentenza, che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al Prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-01-2014) 31-01-2014, n. 5051: Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla [L. 29 luglio 2010, n. 120](#), art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (v. e pluribus Sez. 6, n. 12313 del 13/03/2012, Vasori, Rv. 252563; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011 - dep. 13/08/2012, Camerlò, Rv. 253128; Sez. 4, n. 45365 del 25/11/2010, Portelli, Rv. 249071).

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-12-2013) 20-01-2014, n. 2360: “La natura della confisca prevista dal codice della strada è poi venuta a mutare per effetto della già richiamata novella di cui alla [L. 29 luglio 2010, n. 120](#), art. 33, in ragione della quale deve ritenersi che essa abbia ora natura amministrativa. Come ricorda il S.C., “in tal senso depono il richiamo, contenuto nell'art. 186 C.d.S. ai fini dell'esecuzione del sequestro dell'autovettura, all'art. 224-ter C.d.S. che disciplina appunto la confisca amministrativa ed il sequestro amministrativo. L'art. 224-ter si palesa norma generale nel senso che la confisca che accede ad un reato configurato nel codice della strada ha ora natura amministrativa. Per il sequestro del mezzo si procede pure secondo le modalità amministrative, di competenza dell'autorità amministrativa; e avverso il provvedimento di sequestro può essere proposto ricorso al Prefetto (v. art. 213 C.d.S., comma 3)” (Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, Sforza, Rv. 252029). [...] Il giudice di cognizione è rimasto competente, ai sensi dell'art. 186, ad emettere un provvedimento di confisca; questo deve tener conto della nuova connotazione amministrativa e della ricorrenza delle relative condizioni; ovvero dei requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per la sua adozione e dei presupposti che legittimano la confisca amministrativa (v. Sez. 4, n. 40523 del 04/11/2010, Gibellini, Rv. 248859 e Rv. 248858; Sez. 4, n. 45365 del 25/11/2010, Portelli, Rv. 249071; Sez. 4, n. 170 del 24/11/2010, dep. 2011, Mazzola, Rv. 249290; Sez. 4, n. 15022 del 25/02/2011, Baldi, Rv. 250229). Il che si traduce nella verifica della sussistenza del reato cui essa accede e della titolarità del veicolo in capo a soggetto non estraneo al reato.”

Analogamente, anche Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-01-2014) 29-01-2014, n. 4125.

Precedenti conformi: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-11-2013) 09-12-2013, n. 49414; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-05-2012) 07-06-2012, n. 22046; Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-03-2012) 02-04-2012, n. 12313; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2010) 27-12-2010, n. 45365.

6) Patteggiamento e sanzioni amministrative accessorie.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-01-2014) 31-01-2014, n. 5048: “Per assunto non controverso, infatti, con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.. Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 cod. proc.

pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcuni dei reati consistenti o commessi con violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché detta sanzione non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex multis, Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012 - dep. 12/07/2012, P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591)."

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-01-2014) 29-01-2014, n. 4113: "Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, "come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada" (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p., è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 c.p.p., deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 C.d.S. e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione o che il giudice abbia ommesso di motivare l'applicazione della sanzione, sia perché questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti - limitato alla pena - sia perché tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 4[^], n. 27994 del 03/07/2012, P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591; Sez. 6[^], n. 45687 del 20/11/2008, P.G. in proc. Cuomo, Rv. 241611; Sez. 6[^], n. 3427 del 3/11/1998, P.G. in proc. Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5[^], n. 7487 del 23/01/1992, P.G. in proc. Vicidomini, Rv. 220929).

2.2. Non v'è alcun dubbio [...] che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (Sez. 4[^], n. 8439 del 24/04/1996, MSalbi, Rv. 206297; Sez. 4[^], n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv.237470).

Va, tuttavia, anche ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 4[^], n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6[^], n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142; Sez. 1[^], n. 11991 del 15/11/1991, Pisano, Rv.189322); a maggior ragione il principio va applicato nel caso di determinazione della misura della pena accessoria.

2.3. I principi appena enunciati autorizzano, dunque, il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a fornire una motivazione implicita sul punto quando la sanzione che ritenga di applicare sia pari al minimo edittale o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale (Sez. 4[^], n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470)."

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-12-2013) 15-01-2014, n. 1572: "Il richiamato art. 186 prevede che dall'accertamento dell'illecito contestato discende di diritto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento va applicata la sanzione amministrativa accessoria in questione, come previsto dal richiamato art. 186 C.d.S., comma 2 quater; e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto.

Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (v. e plurimis da ult. Sez. 4[^], n. 44779 del 1/10/2013, Carbone, non mass.)."

Analogamente, anche Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-12-2013) 15-01-2014, n. 1565.

Precedenti conformi: *ex pluris*, Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-09-2013) 12-11-2013, n. 45570; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-12-2009) 16-12-2009, n. 48025; Cass. pen. Sez. IV, (ud. 16-12-2002) 11-02-2003, n. 6553.

7) Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2014) 12-02-2014, n. 6785: *“Ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, la pena inflitta all’imputato può essere sostituita con la misura del lavoro di pubblica utilità solo al di fuori dei casi previsti dello stesso art. 186 cit., comma 2 bis, ossia fuori dai casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, abbia potenzialmente provocato un pericolo per la collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.”*

Cass. pen., sez. IV, Sent., (ud. 10-01-2014) 29-01-2014, n. 4112: *“Alla stregua del dato testuale e della “ratio” della norma di cui sopra [art. 186, comma 9 bis, c.d.s.], con l’espressione “al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo”, si è inteso escludere dall’ambito di operatività del beneficio in parola, proprio per il loro maggiore disvalore sociale, indistintamente tutti i casi di guida in stato di ebbrezza alcolica (o di guida in stato di alterazione psico-fisica determinata dall’assunzione di sostanze stupefacenti) che comportino la contestazione dell’aggravante dell’aver anche dato luogo ad un incidente stradale (di qualsiasi tipo, come ha precisato questa Corte - cfr, sul punto, Cass., sez. 4^a, sent. n. 47276 del 6.12.2012).*

Tale esclusione non ammette eccezioni e prescinde dall’esito dell’eventuale giudizio di bilanciamento tra la predetta aggravate e circostanze attenuanti.

Soltanto l’esclusione infatti di tale aggravante potrebbe paralizzare altri effetti voluti dalla norma, diversi dalla sanzione penale, quale quello dell’applicazione del lavoro di pubblica utilità, istituito estremamente vantaggioso per l’imputato e che il legislatore ha inteso espressamente escludere nel caso in cui l’imputato provochi un incidente stradale.»

Precedenti conformi: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-10-2013) 04-12-2013, n. 48534.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-11-2013) 17-12-2013, n. 50909: *“La clausola contenuta all’art. 186, comma 9 bis, decreto menzionato nell’inciso “in via prioritaria”, deve sicuramente essere letta nel senso che il legislatore ha indicato una opzione di maggiore gradimento per il lavoro di pubblica utilità da svolgere nel campo “della sicurezza e dell’educazione stradale”, a carattere però non esclusivo, lasciando cioè aperta la strada a inserimenti lavorativi in altri ambiti di pubblica utilità.*

[...] Tale modus opinandi si profila assolutamente vincolante, se solo si consideri la portata e la finalità del lavoro sostitutivo, così come la Corte Costituzionale ha avuto cura di tratteggiarlo, come misura “paradentiva”, costituente un segno ed un’apertura fiduciaria verso i condannati (sent. 157/2010), esaltandone le finalità rieducative per il recupero sociale del soggetto, perseguito attraverso la scelta di lavoro a titolo gratuito dell’interessato a favore della collettività offesa, quale evidente segno di riconciliazione sociale. E’ stato scritto nella recente sentenza n. 179/2013 sempre della Corte Costituzionale, a proposito del lavoro di pubblica utilità, che “la finalità rieducativa della pena, stabilita dall’art. 27 Cost., comma 3, deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest’ultima deve prevedere modalità e

percorsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione (sentenza n. 79 del 2007)".